



CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

Via Coviello N. 15/a – 95128 CATANIA

Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore N. 6 del 04/03/2013

Oggetto: Avvio azione giudiziaria per il recupero di indennità indebitamente percepite.

L'anno 2013, il giorno 4 del mese di marzo, in Tremestieri Etneo nella sala della Presidenza della Provincia Regionale di Catania, il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO 2 Catania Acque, ex art. 1 comma 4 L.R. n. 2 del 09/01/2013, con l'assistenza dell'Ing. Laura Ciravolo, direttore generale dell'Ente

Il Commissario Straordinario e Liquidatore

Premesso :

- Che il Sig Grasso Giuseppe ha ricoperto la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio a far data dal 14/12/2002 e sino al 07/12/2009, prima nella qualità di sindaco del Comune di Castel di Iudica e successivamente quale delegato permanente del sindaco del Comune di Ramacca;

- Che per il periodo dal 14/12/2002 al 30/06/2006, con determinazioni dirigenziali 51 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009, è stata liquidata in favore di Grasso Giuseppe l'indennità di funzione, per la carica di componente del CDA del Consorzio, nella misura del 100%, per l'importo complessivo netto di € 102.100,80;

- Che, a seguito di accertamenti d'ufficio, è emerso che il Sig, Grasso Giuseppe, sino al 15/6/2008, aveva percepito l'indennità di sindaco del Comune di Castel di Iudica, nella misura del 100%;

- Che l'art. 19 comma 8 della L.r. n. 30 del 2000 sancisce il divieto di cumulo delle indennità di funzione percepite dagli amministratori locali e previste dal capo II della citata legge, statuendo espressamente che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna;

- Che, pertanto, le determinazioni dirigenziali n. 51 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009, adottate in violazione del comma 8 del citato art. 19 L.R. n. 30 del 2000, risultavano illegittime e come tali dovevano essere annullate;

- Che con determinazione n. 1 dell'11/01/2012, in funzione dell'interesse pubblico al ripristino della legittimità ed alla tutela della finanza pubblica, si è proceduto all'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., delle sopra citate determinazioni dirigenziali;



- Che avverso il citato provvedimento Grasso Giuseppe ha notificato, in data 13/03/2012, ricorso a questo Consorzio, con il quale ha impugnato, innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, la determinazione n. 1 dell'11/01/2012 del Direttore generale del consorzio, avente ad oggetto annullamento parziale in autotutela delle determinazioni dirigenziali n. 51 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009 e contestuale recupero somme, chiedendo, in accoglimento dello stesso, l'annullamento dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio;

- Che avverso il superiore ricorso il Consorzio si è costituito in giudizio;

Considerato che, con il citato ricorso Grasso Giuseppe non ha formulato alcuna richiesta di sospensione;

Ritenuto che questo Consorzio, al fine di evitare danno patrimoniale grave ed irreparabile all'ente, deve avviare ogni utile azione giudiziaria per il recupero delle somme indebitamente percepite da Grasso Giuseppe a titolo di indennità di funzione, nella qualità di componente del CDA del consorzio dal 14/12/2002 al 30/06/2006, nell'importo netto di € 102.100,80, con gli interessi legali a far data dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo;

Considerato che l'Ente nella sua struttura organizzativa non dispone di un ufficio legale;

Ritenuto che l'incarico di rappresentare e difendere il consorzio debba essere conferito a professionista che assicuri un appropriato livello di difesa;

Considerato che per la tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio sopra citato pendente innanzi il TAR Catania, l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio è stato conferito all'Avv. Cesare Santuccio;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto l'art. 12 dello Statuto del Consorzio;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11/05/2012;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive:

“ Si esprime parere favorevole”

Il Dirigente
(Avv. Maria Beatrice Virzi)



DELIBERA


1. Di agire in giudizio, a tutela degli interessi dell'Ente, per il recupero delle somme indebitamente percepite da Grasso Giuseppe, nato a Castel di Iudica il 10/09/1947, a titolo di indennità di funzione, nella qualità di componente del CDA del Consorzio, dal 14/12/2002 al 30/06/2006, nell'importo netto di € 102.100,80, con gli interessi legali a far data dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
2. Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio, per evidenti ragioni di economicità, continuità e coordinamento della linea difensiva, all'Avv. Cesare Santuccio



SNTCSR53H07C351E, con studio in Catania via Francesco Battiato n.9, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà al riguardo.

3. Di rilasciare procura speciale al predetto avvocato, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso.
4. Di dare mandato al direttore del consorzio, previa acquisizione del preventivo dell'onorario che, comunque, non può superare i parametri previsti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140, di stipulare il relativo disciplinare d'incarico con il predetto professionista e provvedere al relativo impegno di spesa.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconoscendone l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00.

Il Commissario Straordinario Liquidatore



Il Segretario



